Assicurazione per la copertura di tutti i rischi della costruzione di opere civili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: Convenzione CAR
Edizione: Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com.
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione

Patrimonio netto al 31/12/2020: € 9.686.148.665 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e €. 7.130.519.741 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it;
Requisito patrimoniale di solvibilità: €. 7.535.722
Requisito patrimoniale minimo: €. 3.391.075
Fondi propri ammissibili: €. 17.323.387
Indice di solvibilità (solvency ratio): 230% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

La garanzia base copre i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, entro i limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza relativa alla Sezione II e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

Che cosa NON è assicurato?

Sezione Danni alle Cose

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Sezione Responsabilità Civile Verso terzi

Rischi esclusi	I danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti; La responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; I danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;

I danni da furto;

I danni verificatisi durante atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

I danni verificatisi durante esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

I danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;

I danni causati da natanti o aeromobili;

I danni derivati da polvere;

I danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

I danni a cose dovuti a vibrazioni

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono Assicurabili:
Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata;
I danni a cose dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
I danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non copre:

Sezione Danni alle Cose

Danni da Terremoto, Alluvione Inondazione e allagamento e ogni danno connesso con eventi naturali, ogni sinistro risarcibile in base al contratto di assicurazione viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno, con il minimo di € 10.000,00;

Danni da furto e/o rapina, estorsione ogni sinistro risarcibile in base al contratto di assicurazione viene indennizzato previa detrazione del 25% del danno, con il minimo di € 2.582,28.

Danni causati da eventi sociopolitici, Terrorismo e Sabotaggio ogni sinistro risarcibile in base al contratto di assicurazione viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno, con il minimo di € 5.164,57;

Danni causati da errori di progettazione o di calcolo, ogni sinistro in base al contratto di assicurazione risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno, con il minimo di € 5.164,57;

Danni causati alle opere ed impianti preesistenti, ogni sinistro in base al contratto di assicurazione risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno, con il minimo di € 5.164,57;
Danni derivanti da ogni altra causa rispetto a quelle di cui sopra, ogni sinistro risarcibile in base al contratto di assicurazione viene indennizzato previa detrazione di una franchigia di € 2.582,28

Garanzia Terremoto, la Società risponde fino a un importo massimo del 50% della somma assicurata a part. 1 di ciascuna applicazione, con il limite massimo di € 1.500.000,00 per sinistro e per singola scheda di applicazione

Garanzie Alluvione, Inondazione e Allagamento la Società risponde fino a un importo massimo del 30% della somma assicurata a part. 1 di ciascuna applicazione, con il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per singola scheda di applicazione

Garanzia Eventi sociopolitici, Terrorismo e Sabotaggio la Società risponde fino a un importo massimo del 50% della somma assicurata a part. 1 di ciascuna applicazione, con il limite massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per singola scheda di applicazione

Garanzia Opere ed impianti preesistenti la Società risponde fino all'importo riportato nella relativa scheda di applicazione che può essere valorizzato fino a un massimo di € 1.000.000,00 per singola scheda di applicazione;

Garanzia Costi di demolizione e sgombero la Società risponde fino all'importo riportato nella relativa scheda di applicazione che può essere valorizzato fino a un massimo di € 100.000,00 per singola scheda di applicazione;

Garanzia furto Fino al momento della messa in opera, relativamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, la garanzia furto è operante solo se i materiali sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere ed a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti o pavimenti, di lastre di vetro o cristalli.
Danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare ed i materiali e le attrezzature, a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose opportunamente eseguite.

Sezione Responsabilità Civile Verso terzi

La garanzia Responsabilità Civile verso terzi prevede un limite di indennizzo di € 2.000.000,00 per sinistro e di con il limite di € 3.000.000,00 per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la singola scheda di applicazione;

Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, di fornitura e di servizi la Società risponde fino ad un importo massimo di Euro 51.645,00 per sinistro e annualità assicurativa restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% col minimo di Euro 2.582,28;

Danni causati da Rimozione, franamento o cedimento del terreno, ogni sinistro in base al contratto di assicurazione risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno, con il minimo di € 5.164,57;
Danni causati da Cavi o condutture sotterranee, ogni sinistro in base al contratto di assicurazione risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno, con il minimo di € 5.164,57;

Garanzia Rimozione, franamento o cedimento del terreno la Società risponde fino a un importo massimo di € 100.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per scheda di applicazione;

Garanzia cavi o condutture sotterranee la Società risponde fino a un importo massimo di € 100.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per scheda di applicazione;

Per ogni altro sinistro, limitatamente alle cose, rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di euro 2.582,28.

Questo contratto di assicurazione non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questo contratto, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie assicurative possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società non appena l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Con riferimento alla garanzia Responsabilità Civile, la Società, in conformità alle condizioni di assicurazione e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Relativamente alla sola Convenzione non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto, mentre per quanto riguarda le singole applicazioni, l'assicurato deve comunicare l'interruzione o sospensione di durata superiore a 30 giorni consecutivi. La Società potrà concedere la sospensione alle condizioni di cui al CP.3 – Rischi Giacenza, con premio da concordare.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Ai soggetti conduttori con i quali FRAER LEASING S.p.A. stipula un contratto di Leasing.

Quali costi devo sostenere?

I costi a carico dell'aderente sono una provvigione di intermediazione pari al 15,20% del premio imponibile, percepita dall'Agenzia Generali di Modena.
Inoltre, la Fraer Leasing applicherà all'Aderente una componente costi media del 51% del costo totale a carico del cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • Con lettera inviata all'indirizzo "Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma" • Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: http://www.generali.it/Info/Reclami/ • Via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli [intermediari bancari e dei broker], compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il contratto prevede l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.